



Comune di Pomigliano D'Arco
Città Metropolitana di Napoli

Ordinanza n. 40 del 24.11.2020

Oggetto: misure per il contenimento del contagio da Covid-19 sul territorio del Comune di Pomigliano D'Arco – sospensione delle attività didattiche in presenza di scuole (di ogni ordine e grado), ivi comprese le scuole per l'infanzia e gli asili nido (0 - 6 anni), le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, fatte salve le attività in presenza in essere rivolte agli allievi disabili o BES

IL SINDACO

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e ss. che, testualmente, così dispone: "In particolare, in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale... in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ...";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare gli articoli 34 e 35;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il DPCM 01 marzo 2020 e del 04 marzo 2020;

RICHIAMATI

- ✓ *la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;*
- ✓ *il DPCM del 08/03/2020 recante in oggetto "Misure urgenti per il contrasto alla diffusione del virus COVID —19, sull'intero territorio nazionale";*
- ✓ *il DPCM del 09/03/2020 recante in oggetto "Misure urgenti per il contrasto alla diffusione del virus COVID —19, sull'intero territorio nazionale";*
- ✓ *il DPCM dell' 1/03/2020 recante in oggetto "Misure urgenti per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;*
- ✓ *Il D.L. cd. "cura Italia" del 16.03.2020, recante le nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell'emergenza coronavirus sull'economia, in corso di pubblicazione;*
- ✓ *e i DPCM e si demanda ai sindaci di effettuare le valutazioni di propria competenza in relazione a provvedimenti contingibili e urgenti;*
- ✓ *il DL n. 19 del 25.03.2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";*
- ✓ *il DPCM del 3 novembre 2020;*
- ✓ *L'ordinanza n. 90/2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania;*

ATTESO

che senza un'interpretazione restrittiva dei richiamati provvedimenti non sembra esservi spazio per una sospensione e/o limitazione dei comportamenti dei cittadini, eccezionale e straordinaria, e per il reale isolamento del virus pandemico;

CONSIDERATO INOLTRE che tale facoltà, se non opportunamente disciplinata, può verosimilmente rappresentare un concreto pericolo di diffusione del virus Covid 19, così come segnalato dal servizio Comunale di Protezione Civile nell'ambito delle attività di monitoraggio e pianificazione;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) ed i poteri di ordinanza contingibile ed urgente ivi contemplati;

Ad Integrazione della propria Ordinanza n. 39 del 23.11.2020;

ORDINA

LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA DI SCUOLE, IVI COMPRESSE LE SCUOLE PER L'INFANZIA E GLI ASILI NIDO (0 - 6 ANNI), LE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO, FATTE SALVE LE ATTIVITÀ IN PRESENZA IN ESSERE RIVOLTE AGLI ALLIEVI DISABILI O BES SINO ALLA DATA DEL 07.12.2020;

La presente ordinanza entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Ente e fino alla data del 07.12.2020, salvo eventuali modifiche o proroghe.

AVVERTE

- ✓ Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'articolo 650 Codice Penale
- ✓ Dispone che copia della presente Ordinanza contingibile ed urgente venga comunicata al Prefetto della Provincia di Napoli;
- ✓ al Comando di Polizia Locale ed alle FF.OO ricomprese nella Legge n.121 del 1981 ed ogni altro organo che esplica funzioni di Polizia per la pedissequa applicazione della presente ordinanza ;
- ✓ agli uffici comunali coinvolti;
- ✓ al Presidente della Regione Campania, alla competente ASL, ai distretti sanitari, ai dirigenti scolastici di ogni ordine e grado, al direttore del locale Ufficio Postale, agli Istituti bancari presenti sul territorio;
- ✓ che copia della presente venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul portale del Comune di Pomigliano D'Arco;

COMUNICA

che avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

*Il responsabile del procedimento
Il dirigente del servizio protezione civile
(dott. Luigi Maiello)*

Il Sindaco
Prof. Gianluca Del Mastro

